

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente la domanda di grazia presentata da Peter Peduzzi,  
Katsdorf (Austria)

(del 15 settembre 1970)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia del 17 agosto 1970, presentata dal signor *Peter Peduzzi*, 1943, in Katsdorf (Austria), rappresentato dal signor lic. jur. Carlo Steiger, in Lugano.

Con sentenza 30 luglio 1962 delle Assise correzionali di Lugano-città l'istante è stato condannato, per tentato furto e frode dello scotto, a 6 mesi di detenzione — con il beneficio della sospensione condizionale per 2 anni — e *all'espulsione dal territorio della Confederazione per un periodo di 2 anni*.

Nell'istanza di grazia il sig. lic. jur. Steiger chiede il condono totale della pena accessoria dell'espulsione dalla Confederazione svizzera, allo scopo di permettere al sig. Peduzzi, cameriere di professione, di raggiungere il fratellastro a Lucerna, dove lavora presso una pasticceria. A sostegno della sua richiesta allega diversi certificati che comprovano la buona condotta del sig. Peduzzi durante gli ultimi 8 anni.

L'istanza di grazia è stata sottoposta per il preavviso alle competenti Autorità penali. Il presidente della Camera criminale, ritenendo che nulla si opponga in concreto al condono totale della pena accessoria, esprime il suo preavviso favorevole per l'accoglimento della domanda. Uguale preavviso è espresso dal Procuratore pubblico sottocenerino, tenuto conto della buona condotta dell'istante durante gli ultimi 8 anni e del fatto che trattasi di pena accessoria.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1945). Tale Autorità non è un giudice di grado superiore che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia non è una sentenza, bensì un provvedimento di carattere straordinario che può essere ammesso soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituisce una patente violazione di principi equitativi.

In considerazione dei fatti esposti nell'istanza di grazia e tenuto conto dei preavvisi favorevoli delle Autorità penali competenti, riteniamo che nel caso in esame siano dati gli estremi per la concessione della grazia.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*F. Ghisletta*

p. o. Il Cancelliere :  
*A. Crivelli*